



**CIRCOLARE N. 27
2012/2013
DEL 24 GENNAIO 2013**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 2 – 2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 2 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto "Legge di stabilità 2013 e ulteriori provvedimenti".

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)**

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 2-2013**

Oggetto: Legge di Stabilità 2013 ed ulteriori provvedimenti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, che consta di un articolo e di 560 commi.

Si riportano, di seguito, le principali novità in materia fiscale recate dalla legge in argomento.

-aumento della detrazione IRPEF per i figli a carico: dagli attuali 800 a 950 euro e dagli attuali 900 a 1.220 euro per i minori di tre anni, oltre ad un aumento di ulteriori 400 euro per i figli disabili;

-aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA del 21% che, a partire dal prossimo 1°luglio, potrà salire al 22%, mentre restano invariate le altre aliquote;

-è stata confermata, a partire dal 1° marzo 2013 con l'aliquota maggiorata allo 0,22%, la Tobin Tax dello 0,20% sui trasferimenti di azioni e sulle operazioni finanziarie ad alta frequenza, oltre all'imposta in misura fissa, in vigore dal 1° luglio 2013, sui contratti a termine e sui derivati, nonché sulle relative operazioni finanziarie ad alta frequenza;

-è stata recepita la Direttiva UE n. 45/2010 in tema di fatturazione IVA , in ordine alla quale viene emanata da questa FIGC-UST separata circolare n. 3-prot. 11.837);

-è stata confermata l'ulteriore riduzione della percentuale di deduzione delle auto aziendali non assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, percentuale che scende al 20%;

-istituzione dal 1° gennaio 2013 dell'imposta TARES che sostituirà la TARSU e la TIA in tutti i comuni italiani (la decorrenza potrebbe però essere spostata al 1° luglio da un provvedimento tuttora in Parlamento);

-è stata cancellata la retroattività al 2011 dell'imposta sul valore degli immobili all'estero – IVIE – la quale è pertanto dovuta dal 2012;

-dal 30 giugno 2013 sono annullate tutte le cartelle esattoriali di importo inferiore ad € 2.000 e riferite a debiti iscritti a ruolo prima dell'anno 2000 (commi 527 e 528).

-è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti, di rivolgere ad Equitalia entro 90 gg. dalla notifica di una cartella di pagamento o di un provvedimento cautelare o esecutivo

un'istanza motivata finalizzata ad attestare l'illegittimità dell'atto e ad ottenerne la sospensione immediata. Entro 70 gg. l'ente impositore deve comunicare la propria risposta al contribuente. Trascorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione dell'istanza viene cancellato automaticamente il provvedimento oggetto dell'istanza stessa (art. 1, commi da 537 a 543 della legge di Stabilità).

- è stato riaperto il termine per la rideterminazione opzionale del valore delle partecipazioni di società non quotate in borsa e dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa, rilevante per la determinazione delle plusvalenze ex art. 67 TUIR.

Ulteriori provvedimenti

-Interessi di mora per ritardati pagamenti

Per i contratti aventi per oggetto la consegna di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso, conclusi dal 1° gennaio 2013 è prevista l'automatica decorrenza degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento oltre i 30 gg (D.Lgs.9 novembre 2012, n. 192).

Sono esclusi i rapporti commerciali con clienti cd. "privati" nonché i debiti oggetto di procedure concorsuali e i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni. Termini superiori a 60gg. sempre che non siano gravemente iniqui per il creditore vanno espressamente pattuiti.

Per la Pubblica Amministrazione la deroga non può comportare un termine di pagamento superiore a 60 giorni.

-Imposta di bollo sui c/c –

Con Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disposizione introdotta dal D.L. n. 201 del 2011, con la quale, con riferimento ai conti correnti ed ai libretti di risparmio, è dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di € 34,20 per le persone fisiche e di € 100 per gli altri soggetti. E' prevista l'esenzione per c/c e libretti con giacenza media inferiore a € 5.000 intestati a persone fisiche.

Con riferimento, poi, alle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, dal 1° gennaio 2013 si applica l'imposta di bollo nella misura dell'1,5 per mille annuo, con un importo minimo di € 34,20 per le persone fisiche e di € 100 per gli altri soggetti.

-Elenco clienti e fornitori

Si ricorda che, a seguito della eliminazione della soglia di 3.000 euro per la comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA , **entro il 30 aprile p.v.** va trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco clienti e fornitori concernente tutte le operazioni attive e passive effettuate nel 2012 per le quali

è necessaria la fattura. Per le operazioni per le quali non v'è obbligo di fattura, oltre la soglia di € 3.600 scatta l'obbligo di identificare i consumatori finali sprovvisti di partita IVA.

-Redditometro

Con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 24 dicembre 2012, è stato approvato il decreto attuativo del nuovo redditometro con il quale l'amministrazione finanziaria potrà emettere accertamenti a partire dall'anno 2009.

-Istanza di rimborso IRAP sul costo del lavoro

Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto una deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, pari all'IRAP riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

E', pertanto, possibile dal 2012 scomputare dal reddito IRES/IRPEF l'importo dell'IRAP corrispondente alla base imponibile determinata dal costo del lavoro al netto delle deduzioni del cd. "cuneo fiscale".

E' stato stabilito che le istanze di rimborso vengano inoltrate telematicamente all'Agenzia delle entrate secondo un calendario fissato a partire dal 18 gennaio 2013 a seconda dell'area geografica nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Si parte dalle Marche il 18 gennaio per finire al 15 marzo con Brescia, Cremona e Mantova. Ad esempio, per il comune di Milano la data è fissata per il 12 marzo, per la provincia di Roma il 6 marzo (persone non fisiche).

Il rimborso riguarda le maggiori imposte versate negli ultimi 48 mesi (dal 2008 al 2011); in pratica potranno essere chiesti a rimborso i versamenti effettuati a titolo di saldo 2007 e di primo acconto d'imposta per il 2008, avvenuti nel giugno 2008 per arrivare fino al saldo 2011 versato a giugno 2012.

L'importo, oggetto dell'istanza di rimborso, riguarda l'IRES/IRPEF riferita alla quota parte di IRAP relativa all'indeducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni per il cd. "cuneo fiscale" e della deduzione forfettaria del 10% dell'IRAP versata.